

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1789

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLEONI, BIAGGI NULLO, REPOSSI, AZIMONTI, GALLI**

*Presentata il 3 dicembre 1959*

### Inquadramento nella carriera di concetto dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole sanare una grave ed ingiusta situazione nella quale versa una categoria del personale tecnico preposto all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta di fabbricazione.

Per rendere chiara la finalità della presente proposta di legge, e, in conseguenza, la necessità di porre riparo alla situazione di ingiustizia in cui, per effetto di una legge emanata dal Governo fascista, si è venuta a trovare, come si è detto, una categoria del personale tecnico dell'imposta di fabbricazione, è bene tenere presente quanto segue:

Il servizio tecnico ed elettrotecnico dell'imposta di fabbricazione, dall'epoca della sua istituzione che risale al 1889, fino al 1938, è stato disimpegnato dal seguente personale.

*Direttivo:* ingegneri (dipendenti dalla Direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali).

*Esecutivo:* (inquadrati nella seconda categoria fino al 1923 e in gruppo C con la riforma burocratica effettuata in tale anno) dipendenti dalla Direzione generale locale e imposte indirette:

- a) ispettori principali o commissari tecnici ed elettrotecnici capi;
- b) ispettori o commissari tecnici ed elettrotecnici;
- c) primi ufficiali tecnici ed elettrotecnici principali;
- d) ufficiali tecnici ed elettrotecnici;
- e) ufficiali tecnici ed elettrotecnici agiunti.

*D'ordine:* personale di gruppo C delle dogane e del catasto incaricato per il servizio d'ordine delle imposte di fabbricazione.

Il servizio di imposte di fabbricazione prima del 1938 era posto nelle provincie, alla immediata dipendenza degli Uffici tecnici di finanza e poi erariali.

Nel 1938 con regio decreto-legge 16 giugno n. 962, furono creati gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sganciando il servizio degli Uffici tecnici erariali e stabilendo il seguente personale tutto alle dipendenze della Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

DIRETTIVO	ESECUTIVO	D'ORDINE	
		Gruppo C. Tecnici ed elettrotecnici	Gruppo C
Gruppo A	Gruppo B		
Ingegneri	Procuratori	Personale di cui alle lettere: a, b, c, d, e, innanzidetto	Computisti

La riforma di cui al decreto del 16 giugno 1938, n. 962, modificò la costituzione degli Uffici rendendoli autonomi, (Uffici tecnici imposte fabbricazione) e istituì un gruppo B, tecnici elettrotecnici formato con personale in

parte reclutato da altre amministrazioni e in parte assunto mediante pubblici concorsi, nonché un gruppo *C*, per i servizi d'ordine (contabilità, archivio, ecc.) con la qualifica di « computista ».

Al predetto gruppo *B*, di nuova istituzione non venne assegnata alcuna specifica mansione: solamente dopo due anni dalla sua creazione vi fu la circolare della Direzione generale dogane e imposte indirette del 7 giugno 1940, n. 226, che dispose di assegnare ai funzionari di gruppo *B* le stesse mansioni e gli stessi servizi, propri del gruppo *C* (tecnici ed elettrotecnici).

La predetta circolare dopo aver tanto stabilito, specificava che « riesce opportuno di seguitare ad avvalersi per quanto possibile dei funzionari del gruppo *C* in quelle attribuzioni e in quei servizi nei quali hanno dimostrato piena attitudine e capacità ».

La predetta circolare non faceva in sostanza che richiamarsi agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto ministeriale del 25 giugno 1925 che approvava le istruzioni di servizio per il personale esecutivo tecnico ed elettrotecnico di gruppo *C*.

A dimostrare la identità delle mansioni e dei servizi, basta tener presente l'articolo 17 del decreto ministeriale del 1925 sopra menzionato ove è sancito che « gli ispettori principali e i commissari elettrotecnici capi e in loro mancanza gli ispettori e i commissari elettrotecnici, coadiuvano gli ingegneri (gruppo *A*) e li sostituiscono eventualmente per i servizi di propria competenza ».

Basterebbero tali rilievi solamente per concludere che la legge del 1938 istitutiva del gruppo *B*, è stata estremamente ingiusta nei riguardi del personale tecnico del gruppo *C* le cui mansioni vengono esercitate promiscuamente con il gruppo *B* e creando d'altra parte nella categoria del gruppo *C* una costante preoccupazione di vedersi sostituiti completamente dai funzionari del nuovo gruppo, appena l'organico di questo sarà completo e ciò dopo che sono stati sostenuti esami speciali, particolarmente difficili, e dopo aver percorso un'intera carriera dedicata all'adempimento scrupoloso del proprio dovere e alla tutela degli interessi fiscali dello Stato.

L'assurdità di mantenere in vita l'attuale situazione con i gravi pericoli che essa comporta è resa ancor più evidente dal fatto che non può considerarsi come « servizio d'ordine » quello espletato dai tecnici ed elettrotecnici del gruppo *C* del personale delle imposte di fabbricazione. Chiunque ha anche una superficiale nozione di ciò che è

la multiforme e complessa attività che tali funzionari esercitano, in relazione a quelli che sono i procedimenti tecnici e la moderna attrezzatura industriale, si convincerà che oltre ad essere forniti di una salda preparazione occorre un aggiornamento continuo in relazione al progresso tecnologico dei vari rami ove l'imposta di fabbricazione opera.

I funzionari preposti all'accertamento e alla liquidazione di tali imposte sarebbero allo stato attuale della legislazione, da iscriversi, nelle delineazioni dei vari gradi della burocrazia statale, al gruppo *C*.

La categoria degli interessati, per il passato ha fatto continue pressioni presso gli organi competenti perché si procedesse al suo inquadramento tra i funzionari del gruppo *B*, ma sino ad oggi nonostante i continui e lusinghieri riconoscimenti ufficiali della loro preziosa opera, l'invocato e quanto mai giusto inquadramento non è mai avvenuto.

Né può eccepirsi che per il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i tecnici e gli elettrotecnici delle imposte di fabbricazione vennero assegnati al gruppo *C* perché, come è noto, il predetto regio non istituì per i servizi delle imposte di fabbricazione il grado *B* e le funzioni e le mansioni di tale personale trovarono la loro disciplina solo nel decreto ministeriale del 1925.

Non può revocarsi il dubbio che le mansioni che vengono esercitate dal personale del gruppo *C* sono mansioni di concetto, e tanto risulta, oltre che dalla natura degli esami che debbono sostenere per essere immessi in carriera, anche dal fatto che tali mansioni attualmente, come è stato più volte detto, sono esercitate promiscuamente, con il personale inquadrato con la legge del 1938 nel gruppo *B*.

La creazione di tale gruppo costituisce un doppione inutile e in verità, non vi è alcuna ragione, seriamente apprezzabile e dal punto di vista logico e da quello giuridico, perché il personale del gruppo *C* non venga elevato al gruppo *B*, eliminandosi, in tale modo, una assurda distinzione di gruppi che, nella materiale esplicazione delle funzioni, si identificano e si confondono, e nello stesso tempo possa essere consentita una diversità di carriera e di retribuzione.

Il gruppo *B* è stato istituito dopo cinquanta anni ed ha avuto delle funzioni che il gruppo *C* ha sempre svolto e svolge attualmente; esiste un ingiustificato trattamento di sfavore economico e di carriera nei riguardi del gruppo *C* e tale situazione non può perdurare in regime di democrazia perché due

gruppi di persone che svolgono le medesime mansioni ed hanno le medesime responsabilità non possono avere differenti carriere e diverse retribuzioni.

Ad attuare le rivendicazioni del personale del gruppo *C*, non esiste nemmeno la preoccupazione di un maggiore onere finanziario a carico dello Stato.

Infatti, il numero dei posti attualmente in organico nel gruppo *C* è di 630, dei quali all'incirca 400 sono coperti: nel ruolo del gruppo *B* attualmente è stabilito un organico di 312 posti, mentre coperti ne sono appena 135. I posti scoperti nei due organici sono 400 circa per i quali la spesa dello Stato è preventivata ma non assorbita. Considerando che al grado XII di gruppo *C* rimangono solo circa 40 funzionari e che dal grado XI in poi c'è disparità di stipendio tra tutti i dipendenti dello Stato indipendentemente dal gruppo al quale appartengono, ne consegue che la even-

tuale spesa in più, tenendo conto della compensazione della spesa preventivata e non assorbita per i posti vacanti, non esiste affatto.

Onorevoli colleghi, di fronte a tale situazione abbiamo fiducia che la bontà della presente proposta di legge troverà il vostro pieno consenso.

Se come, si spera, tale proposta sarà approvata essa, oltre a condurre sullo stesso piano di responsabilità il personale adibito a servizio esterno, contribuirà in maniera decisa ad eliminare l'inconveniente di avere un numero eccessivo di controllori di fronte ad un numero esiguo di controllati; contribuirà a sollevare la dignità di molti valorosi funzionari e a rendere più efficiente la funzionalità degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e ad eliminare quel senso di diffidenza, di rancore, di scoramento che purtroppo esiste tra i due gruppi del personale dell'imposte di fabbricazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il ruolo dei tecnici e degli elettrotecnici delle imposte di fabbricazione (ex gruppo *C*), istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962 (tabella *A*, n. III), le cui attribuzioni sono disciplinate dal decreto ministeriale 25 giugno 1925 n. 125 dagli articoli 17 al 28, ed attualmente inquadrati nella carriera esecutiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (quadro 48-*B* F<sup>o</sup>. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16), è soppresso.

È istituito un ruolo transitorio di concetto limitato agli ex gradi dal XII all'VIII, nel quale saranno inquadrati i funzionari di cui al comma precedente e risultanti, con le specializzazioni di cui innanzi, nel ruolo di anzianità pubblicato il 1<sup>o</sup> gennaio 1955 dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette. Tale inquadramento verrà effettuato assicurando a ciascun funzionario grado (ora coefficiente) e anzianità conseguiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.